

gnorazione privata, con l'intervento della pubblica autorità. L'esecuzione giudiziale si compie prima sui mobili, con esclusione di quelli indispensabili alla vita e ai lavori della famiglia (abiti, letto, strumenti agricoli), poi sugli immobili; e vi si provvede mediante la stima dei beni, affidata a pubblici magistrati (*aestimatores*); a cui seguiva o la vendita al miglior offerente, fino all'ammontare del credito e delle spese, o l'aggiudicazione ai creditori per il valore integrale, a domanda del debitore o a scelta del creditore. Anche i crediti sono soggetti ad esecuzione, e vengono di regola prima degli immobili; ma vi sono statuti che concedono l'esecuzione immobiliare, almeno ai cittadini del Comune, avanti ogni altra. Le cautele contro il debitore sospetto creano, nella pratica dei civilisti, il sequestro conservativo (*sequestratio*), compiuto dal giudice, a domanda delle parti, sui beni mobili del debitore.

Ma il sistema della pignorazione privata, che resiste o rinasce, quando manca ogni efficace tutela da parte dello Stato, lascia numerose tracce anche negli statuti, che si adoprano a reprimerlo. Dalla clausola, frequente nei documenti, destinata a garantire il creditore con l'autorità concessagli di procedere privatamente sui beni e sulla persona del debitore, si svolgono numerosi istituti giuridici, e tra gli altri il *diritto di ritenzione legale*, che si ha quando il creditore si trovi comunque in possesso dei beni del debitore, poichè allora il primo guadagna, in base a quella clausola, il privilegio su tutti gli altri creditori.

Come trasformazione del pegno privato longobardo, si presenta anche l'esecuzione personale, sotto la forma dell'*arresto*. L'arresto non deriva direttamente dall'antica schiavitù per debiti, ma dal principio più generale che la persona come i beni del debitore rispondono dell'obbligazione; sicchè diventa una misura preventiva sulla persona del debitore, escogitata per ovviare ai pericoli della fuga degli insolventi o alle